



# **UNIONE DI COMUNI MARGHINE**

Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)  
Tel 0785/222200 – C.F. 93033380911

**UFFICIO DI PIANO DISTRETTO DI MACOMER**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'AREA MINORI E FAMIGLIE PER I COMUNI DEL PLUS DI MACOMER**

CIG B5E1F970F4

Macomer, 03.03.2025

**IL RUP**

**Dott.ssa Anna Morittu**

## **TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi all'area minori e famiglie per i Comuni del Plus di Macomer come successivamente dettagliato nella parte prestazionale del presente capitolato.

I Comuni facenti parte del PLUS di Macomer e nei quali la ditta appaltatrice dovrà garantire i servizi sono i seguenti: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono così individuate:

A) Servizio Educativo Territoriale extrascolastico e scolastico – Interventi educativi del Programma "Fondo Povertà" - Interventi educativi relativi al Programma P.I.P.P.I. - Gruppi genitori e bambini Programma P.I.P.P.I. - CUP Programma PIPPI E74H22000110006, come disciplinato nel Titolo II Parte prestazionale - Capo I del presente capitolato;

B) Assistenza scolastica specialistica erogata con fondi di bilancio comunali e assistenza scolastica specialistica erogata con fondi regionali di cui all'allegato alla D.G.R. n. 50/40 del 08.10.2020, come disciplinato nel Titolo II Parte prestazionale - Capo II del presente capitolato;

C) Ludoteca e attività di animazione, come disciplinato nel Titolo II Parte prestazionale - Capo III del presente capitolato.

Le prestazioni suddette dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di 12 mesi a partire dalla data di avvio del servizio, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

### **ART. 3 - OPZIONI PER RINNOVO CONTRATTO**

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale.

L'opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi antecedenti la data di scadenza del contratto.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto, la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lgs n. 36/23 e smi, a prorogare il contratto in essere ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.

#### **ART. 4 - REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36/23, i prezzi saranno adeguati automaticamente, in aumento o in diminuzione, in base all'indice nazionale per l'intera collettività (NIC) reperibile sul portale dell'ISTAT ([www.istat.it/tag/nic/](http://www.istat.it/tag/nic/)). L'opzione per l'indicizzazione di un unico indice, senza effettuare ponderazioni è motivata da ragioni di semplicità gestionale nell'interesse di entrambe le parti e tenuto conto della congruenza dell'indice indicato in relazione all'oggetto dell'appalto. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Il verbale di consegna della prestazione riporta il valore dell'indice corrispondente e la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base – e posto uguale a 100 – il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione. La S.A. tramite il RUP ed il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora la variazione dei prezzi determino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, c. 5 del codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante la fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazioni al RUP e all'appaltatore prima dell'emissione della contabilità della prestazione. In caso di difformità tra le valutazioni fatte dalla stazione appaltante e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità permanga e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva sui libri contabili, o in assenza di questi, mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

In caso di ricorso al subappalto la revisione prezzi è riconosciuta ai subappaltatori secondo le modalità previste nel presente articolo.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà inoltre atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da clausole di indicizzazione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120, c. 8 del D.Lgs n. 36/23 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

#### **ART. 5 - MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni dovranno essere rese nei modi, termini e condizioni indicate nel presente capitolato con particolare riguardo a quanto descritto nella parte prestazionale.

#### **ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa deve comunicare all'avvio della prestazione e comunque in caso di modifiche, al Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio per le diverse prestazioni oggetto del presente capitolato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare tutti i referenti dei vari servizi preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore delle Cooperative sociali e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della Legge n. 68 del 3.12.1999;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenuti nell'Allegato "Elenco personale in servizio – Anno 2024".

#### **ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- b. la prestazione della manodopera, nonché la fornitura di quanto necessario all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti possano derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle diverse prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale e organizzativo;
- h. eseguire i servizi secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica che costituiranno parte integrante dei contratti;
- i. garantire il raccordo e la collaborazione con l'Ufficio di Piano e con i Comuni con i quali entra in contatto nella realizzazione del Servizio, anche attraverso il Coordinatore Pedagogico, il cui nominativo, unitamente al suo curriculum, devono essere trasmessi alla stazione appaltante all'atto dell'aggiudicazione;
- j. garantire la collaborazione con il personale della scuola, i soggetti del terzo settore e associazioni formali e informali del territorio (consulte giovanili, parrocchia, associazioni sportive e di volontariato, ecc.);

- k. redigere report e relazioni sull'andamento generale del servizio a cadenza trimestrale;
- l. impiegare personale professionalmente qualificato e in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- m. applicare per i propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi territoriali e aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
- n. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- o. stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dei servizi potrebbero derivare al personale, agli utenti, ai terzi e alle cose;
- p. rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- q. trasmettere all'Ufficio di Piano e ai servizi sociali comunali entro 7 giorni dalla data di comunicazione di avvio dei servizi, l'elenco nominativo del personale impiegato corredato da titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, orario di servizio. Aggiornare periodicamente l'elenco in caso di sostituzioni definitive e temporanee;
- r. garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni con operatori di pari qualifica professionale e un turn over di operatori dedicati al caso non superiore alle cinque unità nell'arco dell'anno. In caso di assenza non preventivabile dell'operatore dedicato, lo stesso deve essere sostituito entro il secondo giorno di assenza; in caso di assenza programmata la sostituzione deve essere garantita fin dal primo giorno di assenza;
- s. trasmettere all'ufficio di Piano entro 90 giorni dalla data di avvio dei servizi, la pianificazione formativa annuale (se prevista dalla Ditta) per gli operatori in servizio;
- t. informare tempestivamente (in via preliminare telefonicamente e in seguito con comunicazione scritta via PEC) l'Ufficio di Piano e i servizi sociali Comunali di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi;
- u. garantire con tempestività le necessarie sostituzioni del personale assente per malattia, ferie o altro e di coloro che vengono segnalati per iscritto come non idonei allo svolgimento del servizio dagli operatori sociali dei Comuni;
- v. sollevare l'Ufficio di Piano e i servizi sociali Comunali, comunque estranei ai rapporti tra impresa affidataria e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, igienico/sanitaria, organizzativo/gestionale, civile e penale che possa insorgere;
- w. rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- x. vigilare sul comportamento del proprio personale e sulle eventuali inosservanze rispetto al presente capitolato;
- y. al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
  - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da

- pretendere dalla ditta appaltatrice per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

#### **ART. 7 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23 all'Impresa non sarà riconosciuta l'anticipazione di cui all'art. 125, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i.

#### **ART. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO**

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno retribuite a misura nel senso che saranno pagate solo le ore di servizio effettivamente svolte, mentre verranno considerate a corpo le spese relative alle attività del Gruppo genitori e bambini del Programma P.I.P.P.I.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Una volta redatta la contabilità nei termini di seguito indicati, la ditta potrà emettere la fattura; alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- schede orarie mensili degli operatori suddivise per prestazione.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il .....» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125, c. 2 e 4 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Le attività afferenti il servizio di Assistenza scolastica specialistica saranno pagate dai singoli Comuni nei quali è stato svolto il servizio in base alle prestazioni effettivamente rese in ciascun Ente; per tali attività il vincolo contrattuale con la ditta appaltatrice nascerà in capo al singolo Ente che provvederà ad impegnare le relative somme, liquidare e pagare i servizi svolti dalla ditta appaltatrice nell'Ente di riferimento.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

#### **ART. 9 - PAGAMENTI A SALDO**

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 125, c. 7 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

#### **ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO**

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.

#### **ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 120, c. 12 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i e l'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23 in forza dell'art. 39 del medesimo allegato II.14. In caso venga accolta la cessione del credito si segnala, sin da ora, che il pagamento al cessionario sarà effettuato solo dopo le verifiche di rito previste dalla vigente normativa in capo al cedente.

#### **ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (DEC)**

Ai sensi dell'art. 114, c. 7 e seguenti del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore; in

caso di dissenso su quanto disposto dal DEC la ditta appaltatrice deve comunque eseguire quanto ordinato dal DEC stesso apponendo, eventualmente, riserva sui documenti contabili.

#### **ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile unico del progetto autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del D.Lgs 36/23 e smi, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 17, c. 9, del D.Lgs n. 36/23, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lgs n. 36/23 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

#### **ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua, entro 5 giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

#### **ART. 16 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico

dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 17 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE**

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lgs n. 36/23 e dell'art. 5, c. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23, la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice **ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno** rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga **variazioni in diminuzione** nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/23 e s.m.i. la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per la sopravvenuta necessità di servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

b) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

c) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs n. 36/23.

Nei casi di cui sopra lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche non eludono l'applicazione del codice.

Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto sopra, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata **sostanziale** quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/23, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti alla precedente lettera d).

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati secondo quanto previsto nell'art. 35 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **ART. 18 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO**

Trattandosi di appalto relativo a servizi alla persona il subappalto ed il subcontratto sono vietati.

#### **ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile e dell'articolo 120 c. 1 lett. d) del D.lgs. 36/23 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante

dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

## **ART. 20 – GARANZIA DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/23 e smi.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione oggetto del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla

osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

#### **ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la polizza abbia scadenza nel corso di vigenza del presente appalto, la ditta appaltatrice deve depositare alla stazione appaltante quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

### **ART. 23 – GESTIONE DEI SINISTRI**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### **ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. 116, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/23 le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell'art. 116, c. 2 del D.Lgs n. 36/23 e smi, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto **processo verbale** sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il **certificato di verifica di conformità** quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo deve sottoscrivere nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D.Lgs n. 36/23, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

#### **ART. 25 - RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente.

#### **ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione al DEC dei dati e informazioni previsti e richiesti	6	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Mancata comunicazione al Committente del Referente dell'Impresa e delle eventuali modifiche sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo	7	Euro 200,00
Mancata comunicazione del domicilio aziendale	32	Euro 200,00
Mancata trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.	7	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori dell'impresa e palesi violazioni delle vigenti norme in tema di prevenzione infortuni di cui al D. Lvo n. 81/08 e smi.	22	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui ai Capi I, II e III del Capitolato.		Euro 350,00
Mancata sostituzione degli operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio.	7 e 68	Euro 250,00 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione
Incongrua o incompleta, a seguito di valutazione del servizio sociale, attuazione degli interventi educativi sul piano tecnico		Euro 200,00

professionale e in riferimento ai piani educativi personalizzati di cui ai Capi I, II e III del Capitolato.		
Mancata consegna ai servizi sociali comunali delle relazioni sul minore e sull'andamento del servizio, dei percorsi socio-educativi e all'Ufficio di Piano della documentazione prevista dal presente capitolato.	7, 40, 45, 64 e 68	Euro 250,00 per ogni inadempienza
Danneggiamento o utilizzo improprio delle attrezzature, dei locali e degli arredi dei servizi oggetto dell'appalto, di proprietà di ciascun Comune.	66	Euro 250,00 per ogni inadempimento
Mancato assolvimento dell'aggiornamento del personale, almeno a cadenza annuale.	69	Euro 100,00 per ogni operatore che non ha assolto l'obbligo

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE**

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

<b>Grave errore</b>	<b>Art. Capitolato</b>
Mancata esecuzione dei servizi secondo le modalità richieste dal capitolato;	7
Comportamento scorretto e irrispettoso del personale verso gli utenti e le autorità e/o scorretto trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente	6 e 30
Comportamento degli operatori caratterizzato da imperizia o negligenza tali da causare una situazione di pericolo per i minori (es. mancata sorveglianza delle uscite)	
Impiego di personale in numero e qualifica inadeguate a garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni	6
Violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;	7

Assenza ingiustificata da parte degli operatori presso la sede del servizio	
Non attenersi a quanto disposto dal Titolo II del presente Capitolato	
Sospensione o interruzione della prestazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore	
Concessione subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente capitolato	18
Mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali	21
Cessione dell'azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento	
Applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) di cui all'art. 26 durante la validità dell'appalto	
Mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla ditta in sede di gara a migliororia, precisazione o integrazione del presente Capitolato	
Relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni: - trattamento economico e normativo inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore delle cooperative sociali e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lgs n. 36/23 e smi; - mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi; - mancato inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68; - mancata formazione e informazione al personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.	6

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 122 e seguenti del D.Lgs n. 36/23.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **ART. 28 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE**

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

Le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità esecutive previste dal capitolato speciale d'appalto;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento della prestazione, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 36/23 e smi.

### **ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/23 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

### **ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

### **ART. 31 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

### **ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

### **ART. 33 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Oristano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

### **ART. 34 – MODALITA' DI APPALTO**

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi riportati nella documentazione di gara.

### **ART. 35 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 15.04.2016, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16.4.2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito internet in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <https://www.onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=140&node=10> .

### **ART. 36 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

## TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

### CAPO I - Servizio Educativo Territoriale extrascolastico e scolastico - Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà” - Interventi educativi relativi al Programma P.I.P.P.I. - Gruppi genitori-bambini Programma P.I.P.P.I.

#### SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE EXTRASCOLASTICO E SCOLASTICO

##### ART. 37 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio Educativo si pone come finalità quella di garantire al minore in difficoltà e alle rispettive famiglie un adeguato sostegno, intervenendo sul disagio al fine di aumentare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio e/o i danni derivanti dall'emarginazione e dalle difficoltà relazionali. Attraverso l'attivazione del Servizio educativo si intende quindi avviare una serie di azioni che rispondano alle esigenze dei minori, delle loro famiglie e della comunità intesa come opportunità educativa.

Le azioni dovranno partire dalla prevenzione primaria - attraverso la promozione e il sostegno delle reti comunitarie - e arrivare alla presa in carico e all'intervento specialistico in presenza di difficoltà educative, cognitive, emotive e relazionali. A tal fine, il servizio dovrà integrarsi con il territorio per utilizzarne le potenzialità e le risorse, in un'ottica di lavoro multidimensionale comunque rispettosa delle realtà locali. L'intento sarà quello di avviare degli interventi che si declinino in relazione ai diversi livelli di sviluppo/potenzialità o difficoltà/disagio dei minori, delle loro famiglie e delle comunità in cui sono inseriti.

L'offerta e il modello di servizio educativo dovranno quindi essere flessibili, articolati e aperti al territorio, sia per quanto riguarda il target dei destinatari che rispetto al lavoro di rete territoriale. Sarà importante garantire la mappatura, la promozione dell'integrazione e interazione delle forme di associazionismo, attraverso lo sviluppo di eventi aggregativi intercomunali.

Nell'azione verrà data priorità all'inclusione di minori in condizione di carenza o deprivazione sociale e/o stranieri.

Il servizio si inserisce in una gamma di azioni avviate dal PLUS a favore dei minori e delle famiglie che, in ottemperanza al proprio mandato, persegue la finalità di garantire il rispetto del Livello Essenziale di Prestazioni Sociali (L.E.P.S.) attraverso l'utilizzo del metodo P.I.P.P.I., individuato come strumento più idoneo per rispondere ai bisogni del bambino e della sua famiglia.

Il servizio sociale comunale nella figura dell'operatore sociale del Comune di residenza del minore, è titolare del caso, in quanto tale, promuove l'intervento a favore del minore e della famiglia, seguendone costantemente l'evoluzione.

Il servizio sociale comunale, in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico e il Consulente Psicologo, effettua la valutazione dei nuovi casi e comunica la presa in carico alla ditta affidataria. Quest'ultima è tenuta ad avviare il servizio attivando gli interventi concordati entro un tempo compreso tra i due e i sette giorni lavorativi, secondo la gravità rappresentata. Urgenza e tempistica dovranno essere indicate in sede di affidamento del caso da parte del servizio sociale del Comune competente. Nei casi di nuovi inserimenti nel SET, per le prime fasi di avvio è richiesto un aggiornamento della situazione con frequenza indicata dal servizio sociale del Comune, che potrà interloquire direttamente con l'educatore assegnato al minore e alla famiglia, di cui avrà recapiti e disponibilità.

Per i casi già in carico è invece previsto un aggiornamento medio mensile, fatta salva la possibilità di ricevere informazioni ogni qualvolta si renda necessario.

Salve le comunicazioni urgenti da attuarsi nella forma ritenuta maggiormente efficace, gli aggiornamenti sui casi in carico e le azioni da condurre vengono riportati al servizio sociale del Comune titolare del caso.

I servizi saranno svolti in orario antimeridiano e pomeridiano, salvo le situazioni particolari, in cui la ditta aggiudicataria concorda con il servizio sociale l'articolazione dell'intervento.

La ditta aggiudicataria impegnerà i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel progetto presentato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale; gli interventi verranno attuati secondo la programmazione individuale prevista dai servizi sociali dei Comuni e secondo i piani di lavoro con essi concordati.

### **ART. 38 – OBIETTIVI**

L'obiettivo generale del servizio è promuovere nei soggetti beneficiari e nelle loro famiglie interventi atti a sviluppare e/o a far emergere capacità e potenzialità temporaneamente inespresse e inutilizzate sia a causa di eventi esterni sia per l'incapacità, del sistema o del singolo, di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato.

Pertanto, gli obiettivi che si intendono conseguire nell'espletamento del servizio sono volti a:

- sostenere le famiglie nello svolgimento delle funzioni educative, in particolar modo in presenza di eventi critici;
- favorire nei minori la partecipazione attiva nella vita comunitaria attraverso la condivisione di regole e obiettivi comuni all'interno di spazi aggregativi;
- promuovere e valorizzare l'idea di "comunità educante";
- potenziare il lavoro di rete tra le agenzie educative;
- fornire ai bambini e ai ragazzi occasioni di crescita positiva nel loro contesto di vita (la scuola, lo sport, il vicinato, la parrocchia, le associazioni, la strada...);
- promuovere la sperimentazione di attività creative e propositive sul territorio;
- supportare e potenziare le capacità genitoriali e promuovere le capacità progettuali del minore e della famiglia;
- favorire la spontaneità, lo sviluppo della creatività, la libera iniziativa e la scoperta del singolo e del gruppo;
- favorire il senso di appartenenza dei bambini al gruppo attraverso un confronto costruttivo volto a sviluppare capacità relazionali e di negoziazione.

### **ART. 39 – DESTINATARI**

I destinatari del servizio educativo sono minori e rispettivi sistemi familiari, residenti nei 10 Comuni del Marghine che vivono in situazioni di vulnerabilità tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali, isolamento sociale, devianza, assenza di riferimenti positivi, uso confuso e disorientato del tempo libero, abbandono scolastico, rapporti conflittuali con il mondo degli adulti, e per i quali si renda necessario un supporto nel percorso di vita (famiglia, scuola, lavoro, gruppo dei pari, tempo libero) attraverso un progetto che delinei obiettivi, strumenti, tempi di attuazione e loro verifica.

Nello specifico i destinatari devono possedere le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra 0 e 17 anni;
- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea a garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- grave conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di separazione;
- situazioni di devianza;
- minori stranieri;

- adolescenti che sperimentano l'assenza di sbocchi scolastici e professionali, compresa la non volontà o l'incapacità di accedere a corsi di qualificazione professionale, o che fanno ricorso ai primi comportamenti devianti;
- certificazione di disabilità, D.S.A. ecc.;
- interessati da un decreto della Magistratura Minorile;
- inseriti presso Istituti e Comunità, interessati a processi di reinserimento familiare o che comunque vivono fuori dalla famiglia di origine;
- adulti in situazione di disagio che non usufruiscono di finanziamenti specifici (ad es. L. 162/98 o L.R. 20/97) o i cui finanziamenti sono insufficienti per l'attivazione di interventi di tipo educativo.

I dati relativi al fabbisogno sono riportati all'art. 40 del presente Capitolato; si evidenzia che gli stessi hanno una funzione puramente orientativa per consentire all'appaltatore di verificare la disponibilità di personale adeguatamente formato. Gli interventi dovranno essere progettati a livello comunale a seconda delle specifiche esigenze riscontrate.

#### **ART. 40 – PRESTAZIONI**

Le prestazioni rese dalla ditta appaltatrice:

- a) dovranno tenere conto delle caratteristiche personali del bambino e dei suoi bisogni evolutivi, delle caratteristiche personali dei genitori e delle caratteristiche sociali e contestuali dell'ambiente in cui il bambino cresce. Per ciascun minore dovrà essere effettuato un periodo di osservazione e predisposto un piano individualizzato;
- b) dovranno essere rivolte a gruppi di minori, gruppi classe e/o gruppi di genitori in relazione a bisogni educativi generalizzati individuati nel territorio comunale di riferimento, in collaborazione con i servizi sociali comunali, i servizi sanitari, le equipe del Centro per la Famiglia e del Programma P.I.P.P.I. e altri soggetti istituzionali e non presenti nel territorio;
- c) dovranno prevedere la presa in carico e l'intervento in presenza di momenti critici della famiglia, in collaborazione con i servizi sociali comunali, i servizi sanitari, le equipe del Centro per la famiglia e del Programma P.I.P.P.I. e altri soggetti istituzionali e non presenti nel territorio;
- e) dovranno prevedere la supervisione psicologica e pedagogica agli educatori nella fase di attuazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo individuale;
- f) dovranno contemplare l'osservazione delle dinamiche di gruppo in classe e dei singoli alunni.

Sarà compito degli educatori predisporre, per ciascun minore, un piano educativo individualizzato, redigere report e stilare relazioni sull'andamento degli interventi educativi, a cadenza trimestrale e/o comunque su richiesta del servizio sociale del comune di residenza dei minori in carico.

Per meglio definire la tipologia delle prestazioni si farà riferimento a diversi ambiti di intervento, da attuarsi nel contesto extra-scolastico e scolastico, rivolti a:

- famiglie che si trovino in difficoltà, anche temporanea, per garantire un corretto esercizio del ruolo educativo genitoriale, con lo scopo di arginare situazioni di disagio socio-emotivo-relazionale;
- minori, con lo scopo di arginare le situazioni di disagio socio-emotivo-relazionale;
- minori che presentano difficoltà ascrivibili a disturbi specifici dell'apprendimento, ritardo nell'apprendimento scolastico, situazioni di disabilità, ecc., mediante la predisposizione di percorsi mirati;
- minori a rischio di dispersione scolastica e/o fuoriusciti dal circuito scolastico senza aver conseguito la licenza media con l'obiettivo di supportarli nella ricerca di un'opportunità formativa e di reinserimento sociale.

<b>SERVIZIO EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO</b>				
Comuni	n. presunto minori	n. presunto di educatori	n. ore annue educatori per 48 settimane	n. ore annue pedagista coordinatore e psicologo per 48 settimane
Birori	3	1	598	20
Bolotana	4	4	752	58
Borore	10	5	1308	80
Bortigali	3	2	675	14
Dualchi	3	1	386	40
Lei	1	1	94	20
Macomer*	30	15	5516	955
Noragugume	4	2	409	35
Silanus	5	3	700	147

\*Sarà cura del servizio sociale comunicare, prima dell'avvio delle attività, all'operatore economico che si aggiudicherà la gestione, la suddivisione delle ore e il numero degli educatori da impiegare in ambito scolastico ed extrascolastico.

<b>SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO</b>				
Comuni	n. minori	n. presunto di educatori	n. ore annue educatori	n. ore annue pedagista coordinatore e psicologo
Bortigali	2	2	465	0
Dualchi	1	1	246	0
Sindia	1	1	289	260

#### **ART. 41 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'attività sarà svolta nel territorio dei 10 Comuni afferenti al PLUS di Macomer nei seguenti ambiti:

- presso il domicilio, per osservare le modalità relazionali assunte all'interno del nucleo familiare, per il sostegno dei compiti educativi e per l'avvio dei processi di aiuto e di auto-aiuto;
- nella scuola, come supporto specialistico agli insegnanti per la lettura e l'analisi partecipata dei bisogni e delle problematiche espresse dai minori; per la creazione di progetti mirati ed integrati per il singolo e/o il gruppo classe che favoriscano contestualmente la riappropriazione delle competenze istituzionali specifiche;
- in locali messi a disposizione dai Comuni, nei Centri di Aggregazione e/o ludoteche o altri spazi idonei allo svolgimento delle attività.

## INTERVENTI EDUCATIVI DEL PROGRAMMA “FONDO POVERTÀ”

### **ART. 42 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale è ricompreso all’interno dei servizi e interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà, le cui risorse sono trasferite dallo Stato al PLUS. L’impiego delle risorse è destinato ai nuclei beneficiari delle Misure di sostegno alla povertà e inclusione sociale disciplinate dal DL 48/2023 e smi, Assegno di inclusione (AdI), nonché ai nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico e per i quali sussista una presa in carico sociale (Decreto Ministero Lavoro Politiche Sociali n.160 del 29.12.2023 e smi).

Così come disciplinato dal Nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali 2013, la presente procedura prevede l’attivazione del Sostegno socio – educativo territoriale (F2) erogato in strutture o luoghi di aggregazione spontanea e del Sostegno socio – educativo domiciliare (F3) erogato a domicilio.

Tali servizi rientrano nel patto di inclusione sociale che viene concordato tra il case manager e il nucleo familiare, la ditta aggiudicataria svolgerà le attività definendo preventivamente le modalità operative di attuazione con gli operatori del servizio sociale comunale, con le referenti del Fondo Povertà dell’Ufficio di Piano del Plus e con altre istituzioni/organismi eventualmente coinvolti nel progetto.

### **ART. 43 - OBIETTIVI**

Per quanto attiene agli obiettivi degli interventi educativi del Programma “Fondo povertà” che mirano al raggiungimento della massima autonomia personale e sociale, si rinvia a quelli già esplicitati nell’art. 38 relativi al Servizio Educativo Territoriale extrascolastico.

### **ART. 44 - DESTINATARI**

L’intervento è rivolto a minori e adulti, residenti nei 10 Comuni afferenti all’ambito PLUS di Macomer e appartenenti a famiglie beneficiarie dell’AdI, nonché nuclei familiari e individui in simili condizioni di disagio economico e per i quali sussista una presa in carico sociale, e si renda necessario attivare un intervento educativo.

Nello specifico il servizio è destinato a soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, comprese persone con disagio mentale o senza dimora.

Il servizio educativo può essere altresì attivato anche in favore di minori e adulti per i quali i finanziamenti di cui alla L. 162/98 o L.R. 20/97 risultino insufficienti per l’attivazione di adeguati interventi di tipo educativo.

Gli interventi educativi sono attivabili fino alla concorrenza delle somme trasferite al Plus per l’area delle povertà.

### **ART.45 PRESTAZIONI**

Gli interventi previsti consistono nel Sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale e le prestazioni rese dalla ditta appaltatrice dovranno:

- a) tenere conto delle caratteristiche personali del bambino e dei suoi bisogni evolutivi, delle caratteristiche personali dei genitori e delle caratteristiche sociali e contestuali dell’ambiente in cui il bambino cresce. Per ciascun minore dovrà essere effettuato un periodo di osservazione e predisposto un piano individualizzato;

- b) prevedere la presa in carico e l'intervento in presenza di momenti critici della famiglia, in collaborazione con i servizi sociali comunali, con le operatrici sociali referenti del Fondo Povertà del Plus e con altre istituzioni/organismi eventualmente coinvolti nel progetto;
- c) prevedere la supervisione psicologica e pedagogica agli educatori nella fase di attuazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo individuale;
- d) prevedere, nel caso di adulti, la presa in carico e l'intervento educativo, incluso, se necessario, il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, in collaborazione con i servizi sociali comunali con le operatrici/operatori sociali referenti del Fondo Povertà del Plus e con altre istituzioni/organismi eventualmente coinvolti nel progetto.

Sarà compito degli educatori predisporre, per ciascun beneficiario, un piano educativo individualizzato, redigere report e stilare relazioni sull'andamento degli interventi educativi, a cadenza trimestrale e/o comunque su richiesta del servizio sociale del comune di residenza dei destinatari in carico.

Gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con le operatrici sociali referenti del Fondo Povertà del Plus, effettueranno il monitoraggio previsto per la verifica delle condizioni di benessere del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel percorso di cambiamento condiviso nel patto.

<b>INTERVENTI EDUCATIVI AREA POVERTA'</b>			
n. presunto minori/adulti	n. presunto di educatori	n. ore annue educatori (48 settimane)	n. ore annue pedagoga coordinatore e psicologo (48 settimane)
18	8	3024	100

#### **ART. 46 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'attività sarà svolta nel territorio dei 10 Comuni afferenti al PLUS di Macomer nei seguenti ambiti:

- presso il domicilio, per osservare le modalità relazionali assunte all'interno del nucleo familiare, per il sostegno delle funzioni educative e per l'avvio dei processi di aiuto e di auto-aiuto;
- in locali messi a disposizione dai Comuni, nei Centri di Aggregazione e/o ludoteche o altri spazi idonei allo svolgimento delle attività.

### **INTERVENTI EDUCATIVI RELATIVI AL PROGRAMMA P.I.P.P.I.**

#### **ART. 47 - DESCRIZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il programma P.I.P.P.I è elaborato dal Gruppo Scientifico dell'Università di Padova in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome a cui il PLUS dell'Unione di Comuni del Marghine ha aderito attraverso i finanziamenti del PNRR.

Il programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette "negligenti" al fine di migliorare la qualità dello sviluppo dei bambini, permettendo una risposta sociale che sia alternativa all'inserimento in comunità, integrando tra loro i diversi ambiti di azione e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. Esso propone linee d'azione innovative nel campo dell'accompagnamento della genitorialità vulnerabile.

Nel territorio del PLUS di Macomer dovranno essere individuate n. 20 famiglie suddivise nelle annualità 2025-2026.

Le attività seguiranno la modalità previste dal Programma stesso.

#### **ART. 48 - OBIETTIVI**

La finalità primaria è quella di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, permettendo una risposta sociale che sia alternativa all'inserimento in comunità (ove possibile), attraverso:

- la focalizzazione sulla centralità dei bisogni di sviluppo dei bambini e non solo dei problemi e dei rischi;
- l'organizzazione degli interventi in maniera pertinente unitaria e coerente a tali bisogni: capace cioè di tenere conto degli ostacoli e delle risorse presenti nella famiglia e nell'ambiente;
- una logica progettuale centrata sull'azione e la partecipazione di bambini e genitori all'intervento stesso;
- l'opportuna temporizzazione dell'intervento, che si collochi in un momento della vita della famiglia in cui sia davvero necessario, quindi con una durata nel tempo definita.

Gli obiettivi sono così distinti:

##### **esito finale:**

- garantire la sicurezza dei bambini, incoraggiare il loro sviluppo ottimale, contribuire a migliorare il loro futuro evitando il collocamento esterno alla famiglia;
- migliorare il funzionamento psicosociale e cognitivo dei bambini all'interno dei diversi contesti di vita.

##### **esito intermedio:**

- permettere ai genitori l'esercizio positivo del loro ruolo parentale e delle loro responsabilità;
- fare in modo che i genitori apprendano a dare risposte adeguate ai bisogni di sviluppo fisici, psicologici ed educativi dei loro figli;

##### **esito prossimale:**

- incoraggiare la partecipazione dei genitori e la collaborazione attraverso il processo della presa in carico, soprattutto nelle decisioni che riguardano la famiglia;
- sostenere i genitori nell'esercizio della loro responsabilità verso i figli;
- promuovere un clima di collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti nel progetto quadro e tutti gli adulti che costituiscono l'entourage dei bambini per permettere una reale integrazione degli interventi che assicuri il benessere e lo sviluppo ottimale dei bambini.

**Il risultato atteso specifico** rispetto agli operatori e al sistema dei servizi è quello di individuare, sperimentare, monitorare, valutare e codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino.

#### **ART. 49 - DESTINATARI**

L'intervento è rivolto prioritariamente a 20 famiglie, individuate nell'ambito territoriale e inserite nella seconda e nella terza implementazione del programma.

In modo più specifico il target del programma P.I.P.P.I. è composto da:

- bambini da 0 a 11 anni e figure parentali di riferimento (i fratelli maggiori di questi bambini e quindi le famiglie con figli pre-adolescenti e adolescenti possono costituire mediamente il 20% delle famiglie incluse);
- bambini il cui sviluppo e la cui sicurezza sono considerati dagli operatori di riferimento come "preoccupanti" a ragione del fatto che vivono in famiglie all'interno delle quali le figure parentali

sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni dei bambini sul piano fisico, educativo, affettivo, psicologico, ecc;

- genitori che risultano negligenti a partire dall'analisi fornita dallo strumento di preassessment utilizzato nella fase preliminare, al fine di identificare le famiglie da includere nel programma;
- famiglie per cui l'accesso all'insieme di servizi forniti fino all'avvio di P.I.P.P.I. non ha permesso di migliorare la situazione e ciononostante l'orientamento generale per questi bambini è di mantenerli in famiglia attraverso una forma di sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, alle famiglie, alle reti sociali informali in cui vivono;
- famiglie che sono già state separate, ma per le quali si intende avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di ridurre i tempi di allontanamento esterno alla famiglia dei bambini (queste famiglie possono costituire mediamente il 20% delle famiglie incluse).

#### **ART. 50 - PRESTAZIONI**

Nel programma sono individuati gli interventi chiamati anche "dispositivi d'azione" i quali fanno riferimento alla necessità di garantire sostegno individuale e di gruppo, rivolto sia ai bambini che ai genitori. Specificatamente sono 4, uno dei quali è l'educativa domiciliare, oggetto tra gli altri servizi della presente procedura.

#### Azioni trasversali interventi PIPPI: raccordo in equipe

Gli operatori dovranno raccordarsi periodicamente con l'equipe multidisciplinare (EM) per eventuali rimodulazioni dei progetti individuali avviati e per l'implementazione dei processi valutativi relativi ai dispositivi previsti; per garantire la documentazione sistematica di tutti gli interventi effettuati e la raccolta di tale documentazione. Tutti gli operatori dovranno operare dentro la piattaforma informatica RPM online, in modo che resti sempre accessibile e tracciabile il lavoro realizzato; a tal fine saranno abilitati e formati dai Coach.

<b>INTERVENTI EDUCATIVI PROGRAMMA P.I.P.P.I.</b>			
PROGRAMMA PIPPI	N. nuclei familiari	n. presunto di educatori	n. ore educatori seconda e terza implementazione
Comuni del Distretto di Macomer	20	6	3870

#### **ART. 50 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'attività sarà svolta prioritariamente presso il domicilio delle famiglie, nel caso in cui questo non sia possibile o si programmino attività particolari, le stesse possono essere svolte presso i centri di aggregazione, le ludoteche, le biblioteche e le altre sedi individuate dalle amministrazioni coinvolte.

### **GRUPPI GENITORI E BAMBINI PROGRAMMA P.I.P.P.I.**

#### **ART. 51 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il gruppo genitori e bambini rappresenta un altro "dispositivo d'azione" del Programma P.I.P.P.I, il cui assunto di base è che la famiglia è il luogo primario all'interno del quale si realizza la crescita e lo sviluppo del bambino. Si tratta di incontri periodici tra genitori e tra bambini, realizzati in forma integrata o parallela, facilitati dalla presenza di figure educative ed esperti, che utilizzano un

metodo attivo e circolare per rinforzare l'aiuto reciproco. L'intervento si connota come uno spazio di sostegno alla genitorialità pensato come "viaggio" all'interno del quale esplorare la relazione con i propri figli, attraverso l'organizzazione di momenti di confronto e l'aiuto reciproco fra genitori. Questi ultimi, guidati dalla presenza di un operatore/facilitatore, si incontrano periodicamente in gruppo per comprendere e migliorare la relazione con i figli, gli stili educativi e comunicativi in famiglia.

La dimensione del gruppo permette di avere a disposizione uno spazio sicuro in cui l'individuo può esprimere ed elaborare emozioni, sentimenti, vissuti e pensieri non facilmente condivisibili e al tempo stesso trovare spunti e strategie utili per intervenire sul problema presentato.

L'esperienza dei gruppi consente ai genitori di:

- narrare la propria esperienza quotidiana con i figli, attraverso le parole o utilizzando altri canali espressivi, anche tramite la realizzazione di laboratori a tema;
- riflettere su di essa («pensare le azioni» e «ri - pensare i pensieri»);
- focalizzarsi sulle proprie difficoltà, sui propri bisogni e risorse, attuali, potenziali o momentaneamente inattive in una fase critica della vita familiare o dei singoli componenti (quello che già "viene fatto bene" e quello che "potrebbe essere cambiato");
- individuare nel confronto con gli altri (facilitatori e genitori) strategie alternative e più funzionali per affrontare la relazione educativa con i propri figli e più generalmente nella vita familiare (co-genitorialità, rapporto di coppia e con altri familiari ecc.);
- ridurre l'isolamento sociale entrando in contatto con altri genitori e partecipare progressivamente (con un ruolo possibilmente reciproco) ad una rete di supporto psicologico e concreto;
- conoscere e abitare luoghi del proprio contesto sociale di appartenenza attraverso uscite nel territorio, momenti di convivialità e un evento finale.

In parallelo, viene attivato uno spazio ludico ricreativo dedicato ai bambini e gestito da figure educative ed esperti. All'interno di questo spazio i bambini si possono esprimere attraverso il gioco, la narrazione e altre attività creative e laboratoriali. Il gruppo funziona come "cassa di risonanza" degli eventi a carattere emotivo, lascia spazio a nuove idee e soluzioni, ma al tempo stesso è anche un luogo in cui si può essere accolti e assicurati. I bambini possono esplorare le proprie emozioni, sviluppare le competenze sociali ed emotive e identificarsi con le esperienze degli altri.

## **ART. 52 - OBIETTIVI**

La finalità dei gruppi è quella di rafforzare le competenze parentali e sviluppare le abilità relazionali e sociali sia dei genitori sia dei bambini.

Gli obiettivi per i genitori:

- narrare la propria esperienza quotidiana con i figli attraverso le parole o altri canali espressivi;
- riflettere sulle proprie esperienze genitoriali;
- focalizzarsi sulle proprie difficoltà, bisogni e risorse, attuali, potenziali o momentaneamente inattive;
- ridurre l'isolamento sociale entrando in contatto con altri genitori e partecipare progressivamente (con un ruolo possibilmente reciproco) ad una rete di supporto psicologico e concreto;
- individuare nel confronto con gli altri genitori e gli operatori facilitatori strategie alternative e più funzionali per affrontare la relazione educativa con i propri figli e più generalmente nella vita familiare (co-genitorialità, rapporto di coppia e con altri familiari).

#### Gli obiettivi per i bambini:

- rinforzare la relazione tra i bambini e le loro figure genitoriali;
- sviluppare le competenze emotive, sociali e cognitive dei bambini.

#### **ART. 53 - PRESTAZIONI**

L'attività prevede "moduli" di almeno 6 incontri, con una cadenza preferibilmente quindicinale e della durata di almeno un'ora e mezza ciascuno. È preferibile definire, insieme ai genitori, l'orario e la giornata più favorevole per gli incontri, i quali andranno pianificati secondo specifiche fasi (un momento di accoglienza e riscaldamento "tematico", una parte di confronto e approfondimento dell'argomento e una dedicata alla chiusura e saluto, anche prevedendo un momento di convivialità). È importante che vi sia anche un incontro conclusivo all'interno del quale si possa fare insieme ai partecipanti una "valutazione" dell'esperienza vissuta.

Le attività si possono organizzare secondo diverse modalità:

- gruppi paralleli di genitori e di bambini, che si possono svolgere contemporaneamente, anche in momenti e spazi distinti;
- gruppi di genitori e di bambini che hanno luogo nei medesimi tempi e in spazi contigui e che prevedono delle parti condivise, generalmente l'inizio e la conclusione degli incontri per la condivisione dell'esperienza vissuta.

I contenuti dei singoli incontri sono collegati alle progettazioni delle famiglie partecipanti e alla metodologia del Programma P.I.P.P.I. Sono previsti degli incontri di progettazione, monitoraggio, verifica e coordinamento con le EE.MM. del programma.

Per le spese accessorie relative al coinvolgimento di esperti nel percorso sia con i genitori che con i bambini, per il materiale divulgativo, ludico e di cancelleria necessario per i laboratori, per i costi dei trasporti necessari alla realizzazione di uscite a tema, per sostenere i costi delle uscite nel territorio (cinema, teatro, musei, escursioni, visite guidate, ecc.), per il finger food per i momenti conviviali, per la realizzazione dell'evento finale è previsto un budget aggiuntivo di € 10.400,00.

Tutte le attività sopra descritte dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dai coach del programma e opportunamente rendicontate.

#### **ART. 54 - DESTINATARI**

Sono destinatarie dell'intervento le famiglie inserite nel Programma P.I.P.P.I. e anche quelle che i servizi riterranno di voler invitare a partecipare.

GRUPPI GENITORI E BAMBINI PROGRAMMA P.I.P.P.I.							
	n. incontri da suddividere in 2 moduli	durata dell'incontro in ore	n. educatori	n. ore progettazione, monitoraggio, verifica e relazione finale per operatore	n. ore per educatori per la realizzazione di uscite, evento finale	n. ore totali educatori	importo per esperti, acquisto materiali laboratori e attività, uscite nel territorio, trasporto, evento finale. Iva esclusa
Incontri genitori	12	2	1	15	70	109	10.400,00 €
Incontri bambini	12	2	2	10	120	188	

## **ART. 55 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Va posta particolare attenzione alla scelta degli spazi in cui si incontrano i gruppi dei genitori e dei bambini affinché consentano la massima accessibilità per tutti i partecipanti. Il luogo scelto deve essere “neutro” agli occhi dei genitori, la stanza dovrà essere preferibilmente sempre la stessa e arredata in maniera confortevole (es. ludoteca, centro di aggregazione o altro spazio che gli operatori sociali ritengano adeguato all’attività in oggetto).

Gli altri luoghi in cui si svolgeranno le attività saranno quelli previsti dalla programmazione concordata con i coach e relativi alle uscite nel territorio.

## **CAPO II - Assistenza scolastica specialistica**

### **ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA**

## **ART. 56 - DESCRIZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente articolo è il servizio a supporto degli studenti con disabilità, come di seguito specificato:

- assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione, finalizzata a favorire il superamento delle difficoltà legate alla condizione personale dello studente in ambito scolastico, al fine di migliorarne l’apprendimento, la vita di relazione e l’inclusione.

Per tale intervento deve farsi specifico riferimento alle Linee Guida Regionali “Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità” approvate con deliberazione della G.R. n. 50/49 del 08.10.2020. I fondi erogati dalla Regione Sardegna integrano le risorse comunali messe a disposizione per tale servizio.

Il servizio oggetto del presente capo si esplica nella realizzazione di attività educative e deve essere organizzato in modo da garantire la flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli orari scolastici e modulato sulle esigenze dei ragazzi e secondo le indicazioni fornite dal personale docente.

Le attività educative si svolgeranno coordinandosi con l’attività didattica svolta dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con la famiglia e con gli altri operatori socio- sanitari che seguono lo studente negli ambiti extra-scolastici.

## **ART. 57 - OBIETTIVI**

L’obiettivo è promuovere e potenziare le capacità individuali dei minori, favorire lo sviluppo dell’autonomia, facilitare la comunicazione e lo sviluppo di relazioni sociali efficaci nel contesto classe.

## **ART. 58 - DESTINATARI**

Destinatari sono i bambini/ragazzi in età scolare tra 6 e 13/15 anni (in alcuni casi anche nella scuola dell’infanzia con risorse comunali), domiciliati o residenti nei 10 Comuni afferenti al Plus Macomer. Possono accedere al servizio solo gli studenti per i quali sia stato accertato il relativo bisogno nel Piano Educativo Individualizzato (di seguito “PEI”), elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) dell’Istituzione scolastica di appartenenza, tenuto conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale).

## ART. 59 - PRESTAZIONI

L'educatore:

- orienta il proprio intervento allo sviluppo di relazioni sociali efficaci nel contesto classe;
- collabora alla stesura e all'aggiornamento del PEI;
- partecipa ai GLO presso l'istituzione scolastica e agli incontri periodici di programmazione, monitoraggio e verifica promossi dai servizi specialistici territoriali (es. NPI);
- svolge la propria attività coordinandosi con l'attività didattica svolta dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con la famiglia e con gli altri operatori socio- sanitari che seguono lo studente negli ambiti extra-scolastici.

<b>ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATA CON FONDI REGIONALI E DI BILANCIO</b>				
Comuni	n. minori	n. presunto educatori	n. ore annue educatori intervento erogato con FONDI REGIONALI	n. ore annue educatori intervento erogato con FONDI BILANCIO
Birori	2	1	177	105
Bolotana	7	4	370	373
Borore	13	6	988	0
Lei	1	1	0	40
Macomer	25	10	1700	905
Silanus	6	2	282	0
Sindia	2	1	112	38

## ART. 60 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'assistenza specialistica dovrà essere prestata:

- ordinariamente presso la sede dell'Istituzione scolastica o una sua sede staccata, nel corso delle lezioni, delle attività di laboratorio o esami;
- su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne e viaggi d'istruzione, concordandone modalità e termini con la famiglia e con i servizi sociali del comune di residenza del ragazzo;
- presso il domicilio dello studente o altra sede, individuata dall'Istituzione scolastica o dall'Ente locale, qualora le lezioni dovessero svolgersi in modalità online, mediante l'utilizzo di strumenti di didattica a distanza utilizzati dai docenti, secondo quanto previsto da ciascun istituto scolastico.

**Il servizio di assistenza scolastica specialistica erogato sia con fondi di bilancio comunali e sia con fondi regionali sarà gestito dai singoli Comuni mediante stipula di un contratto attuativo annuale con il soggetto affidatario del servizio appaltato.**

## CAPO III – Ludoteca ed attività di animazione

### LUDOTECA E ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE

## ART. 61 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio rappresenta uno spazio socio-educativo-relazionale, nel quale le istanze e i bisogni dei bambini vengono osservate, lette e rielaborate dagli operatori preposti.

Si configura come intervento di promozione della cultura del gioco e articola la propria azione in momenti di pura espressione ludica, finalizzata alla socializzazione, prevedendo attività laboratoriali strutturate, capaci di far emergere le singole espressività.

Rappresenta dunque il luogo privilegiato di osservazione delle dinamiche relazionali dei minori, promuove momenti di scambio e di sano confronto. Consente al bambino di essere attore protagonista del processo attraverso cui esplora, conosce, realizza.

Le attività dovranno essere progettate a livello comunale a seconda delle specifiche esigenze riscontrate di volta in volta e ogni Comune stabilirà con la Ditta aggiudicataria l'articolazione oraria e i periodi di apertura e chiusura del servizio.

Gli operatori della ludoteca lavorano in stretta connessione con gli educatori del SET, i quali, all'interno del contesto ludico, possono attuare degli interventi mirati.

#### **ART. 62 - OBIETTIVI**

- Offrire uno spazio di gioco e di crescita attraverso cui tutelare il diritto al gioco di tutti i bambini (convenzione ONU, art. 31);
- restituire importanza e valore al gioco in quanto evento fondante per la crescita armonica della persona;
- promuovere sul territorio la diffusione della cultura ludica quale esercizio di libertà, creatività e opportunità di crescita individuale e sociale;
- offrire un luogo di incontro e di aggregazione in cui siano possibili l'interazione, lo scambio e la conoscenza tra bambini provenienti da esperienze e vissuti differenti;
- contenere il rischio di disagio cercando di garantire il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, tutela della salute, al gioco e in generale all'educazione dei bambini e dei preadolescenti.

#### **ART. 63 - DESTINATARI**

Destinatari del servizio ludoteca sono i bambini di età compresa tra i 3 e gli 10/11 anni residenti nei Comuni di Birori, Borore, Dualchi, Noragugume e Silanus. Su richiesta del servizio sociale, il servizio può essere esteso anche ad altre fasce di età.

#### **ART. 64 - PRESTAZIONI**

- Predisporre attività diversificate e spazi di ascolto, finalizzati alla promozione dei diritti e pratiche partecipative, attraverso la sollecitazione del protagonismo attivo;
- attuare laboratori teatrali, musicali, creativi, espressivi, di manualità finalizzati alla sensibilizzazione di uno sviluppo eco-compatibile, nel rispetto del proprio paese, della natura, dell'ambiente e dell'altro;
- organizzare momenti di aggregazione tra bambini e adulti, anche in occasioni di particolare interesse;
- creare un collegamento con il territorio, con le istituzioni e i servizi presenti per programmare e svolgere insieme attività di carattere ludico-ricreativo;
- condividere con gli operatori del servizio educativo interventi e obiettivi contenuti all'interno dei Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- redigere report e stendere relazioni sull'andamento generale del servizio a cadenza trimestrale da consegnare ai servizi sociali comunali;
- organizzazione della Ludoteca Estiva con programmazione di momenti aperti all'intera comunità di bambini e adolescenti, con attività ludico-ricreative, educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto con la presenza di ludotecari/animatori o

educatori presso aree verdi, piscine, parchi gioco, locali scolastici, oratori, palestre, centri sportivi, centri estivi con laboratori, sport o di altra attività;

- verrà riservata particolare attenzione all'inclusione di minori in condizione di carenza o deprivazione sociale e/o stranieri.

<b>LUDOTECA E ATTIVITA' DI ANIMAZIONE</b>			
Comuni	n. presunto minori	n. presunto animatori	n. ore annue animatori
Birori	15	2	338
Borore	30	2	907
Dualchi	20	2	802
Noragugume	10	2	521
Silanus	40	3	902

#### **ART. 65 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- Ludoteche, centri di aggregazione, altre sedi (ad es. spazi esterni) individuate dalle Amministrazioni comunali coinvolte;
- altre sedi scelte dalle amministrazioni per la realizzazione di interventi a favore di gruppi di minori e genitori, quali occasioni di incontro e confronto su particolari tematiche inerenti la psico-pedagogia dello sviluppo.

### **CAPO IV – Norme comuni ai vari servizi**

#### **ART. 66 - LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE**

I locali, le attrezzature e gli arredi dei servizi oggetto dell'appalto, di proprietà di ciascun Comune, saranno utilizzati dall'appaltatore che ne garantirà il buon uso e l'efficienza.

I locali anzidetti dovranno essere adibiti dall'appaltatore allo scopo del presente capitolato o a quelli consentiti o autorizzati dalle Amministrazioni comunali; ogni diversa utilizzazione è vietata.

Il materiale di consumo acquistato e/o eventualmente donato ai Servizi oggetto dell'appalto, seppure in carico alla ditta, è di esclusiva proprietà dei comuni anche dopo conclusione del contratto.

#### **ART. 67 - CALENDARIO DEI SERVIZI**

I servizi si intendono espletati prevalentemente su sei giornate lavorative settimanali, con orari e cadenze da concordare con il servizio sociale di ciascun Comune.

In situazioni particolari valutate dai servizi sociali comunali, es. rientro presso il domicilio di minori collocati in comunità e/o interessati da procedimenti giudiziari, gli educatori potranno essere chiamati a svolgere il loro servizio nei giorni festivi e prefestivi. Tali attività verranno garantite con le risorse derivanti dal ribasso effettuato in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 68 - PERSONALE**

Fatto salvo quanto indicato nel Titolo I parte descrittiva, gli operatori sono tenuti a documentare il lavoro svolto esplicitando le modalità operative adottate e predisponendo schede operative con tempi di attuazione, obiettivi e verifica della programmazione.

È fatto assoluto divieto al personale impiegato di richiedere compensi agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto dei Comuni e del Plus.

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), il personale impegnato nei servizi è incaricato di trattare i dati personali e giudiziari necessari per l'espletamento delle diverse fasi procedurali di competenza garantendo il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il PLUS e/o i Comuni interessati potranno esigere l'allontanamento immediato dal servizio degli operatori inadempienti o il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del servizio.

In caso di sostituzioni brevi o definitive degli operatori dovrà essere data immediata comunicazione al servizio sociale comunale di competenza e la relativa sostituzione del personale dovrà essere tempestiva in modo da evitare l'interruzione del servizio.

L'appaltatore si impegna a sostituirli con altri di pari o superiore qualifica ed esperienza, in accordo con il responsabile del PLUS per le prestazioni A e C, in accordo con i servizi sociali dei Comuni per la prestazione B. In caso di assenze brevi (fino a 10 giorni lavorativi per ciascun operatore) i sostituti dovranno possedere almeno pari qualifica.

Le sostituzioni programmate e definitive devono prevedere un adeguato periodo di affiancamento tra l'operatore uscente e l'operatore subentrante.

Tutto il personale in servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale e un comportamento corretto che in nessun caso sia di pregiudizio all'Ente di riferimento o agli utenti assistiti. Lo stesso, svolgendo un servizio pubblico, oltre a seguire un'adeguata etica professionale, è tenuto all'osservanza di tutte le regole di condotta e di comportamento idonei a salvaguardare i diritti e il benessere degli utenti; deve inoltre proporsi ai minori e ai suoi familiari con atteggiamento di apertura e disponibilità evitando inutili quanto pericolose relazioni confidenziali.

#### **A) TITOLI E QUALIFICHE**

Vista l'importanza della continuità relazionale nei servizi oggetto dell'appalto e al fine di valorizzare le competenze professionali esistenti la ditta dovrà garantire nel rispetto della normativa e in ottemperanza a quanto disposto dal CCNL Cooperative sociali il mantenimento del personale attualmente operante nei servizi.

Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi sopra descritti è così individuato:

#### **a) Per il Servizio Educativo Territoriale extrascolastico e scolastico – Interventi Educativi del Programma “Fondo Povertà” -- Interventi educativi relativi al Programma P.I.P.P.I. - Gruppi genitori bambini Programmi P.I.P.P.I.**

- Coordinatore Pedagogico con i requisiti previsti per l'esercizio della professione dalla L 15.04.2024 n.55. Laurea in Pedagogia (Vecchio Ordinamento) ovvero con Laurea in Scienze dell'Educazione (Vecchio Ordinamento) o Laurea in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi LM 50 (56S) o Laurea in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua LM57 (65/S9 o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM 85 (87/S).

Documentata esperienza nel coordinamento e nella gestione di servizi oggetto della presente procedura di almeno 400 ore;

- Psicologo con Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM 51) o Laurea Specialistica in Psicologia (classe 58/S). Iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi ed esperienza lavorativa (anche non continuativa) nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati in qualità di psicologo, con un monte ore minimo complessivo di 400;

Il Coordinatore Pedagogico e lo Psicologo svolgeranno la propria attività per il numero massimo di ore indicato nelle tabelle relative al Servizio Educativo Territoriale extrascolastico e scolastico e agli Interventi Educativi del Programma "Fondo Povertà", nonché negli altri servizi previsti dall'appalto nei limiti del monte ore stabilito da ciascun comune per i suddetti servizi.

- Educatori Professionali con i requisiti previsti per l'esercizio della professione dalla L.15.04.2024 n.55. In possesso del titolo di Laurea in Pedagogia (Vecchio Ordinamento) ovvero con Laurea in Scienze dell'Educazione (Vecchio Ordinamento) o Laurea in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi LM 50 (56S) o Laurea in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua LM57 (65/S9 o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM 85 (87/S) o con titolo riconosciuto ma con esperienza professionale di almeno dieci anni fatte salve eventuali deroghe, e con esperienza documentata in qualità di educatore professionale nei servizi oggetto del lotto di almeno 400 ore. Per quanto riguarda gli interventi educativi relativi al Programma P.I.P.I. e i gruppi genitori e bambini, è preferibile per gli educatori il possesso della formazione e/o esperienza all'interno del Programma.

**b) Per l'Assistenza scolastica specialistica erogata con fondi di bilancio comunali e assistenza scolastica specialistica erogata con fondi regionali di cui all'allegato alla D.G.R. n. 50/40 del 08.10.2020**

- Educatori Professionali in possesso del titolo di Laurea in Pedagogia (Vecchio Ordinamento) ovvero con Laurea in Scienze dell'Educazione (Vecchio Ordinamento) o Laurea in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi LM 50 (56S) o Laurea in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua LM57 (65/S9 o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM 85 (87/S) o con titolo riconosciuto ma con esperienza professionale di almeno dieci anni, fatte salve eventuali deroghe e con esperienza documentata in qualità di educatore professionale nei servizi oggetto della prestazione di almeno 400 ore.

**c) Per la ludoteca e attività di animazione**

- Ludotecario/Animatore in possesso di diploma, preferibilmente ad indirizzo educativo, e con qualifica conseguita attraverso corso regionale riconosciuto di almeno 600 ore e con esperienza documentata di almeno 2 anni, in qualità di ludotecario e/o animatore con un monte ore minimo complessivo di 400.

Le professionalità descritte collaboreranno alla realizzazione delle azioni proposte in sinergia con tutti gli interventi avviati e attuati dal PLUS, in particolare per quelli relativi all'area Minori e Famiglie.

**B) RUOLI E COMPETENZE**

Rispetto al ruolo, alla funzione e alle competenze delle singole figure coinvolte, si precisa quanto segue:

Coordinatore Pedagogico:

Alla ditta aggiudicataria del Servizio è richiesto di individuare un Coordinatore Pedagogico al quale affidare il compito di referente della Ditta nei rapporti con l'Ente appaltante. Egli deve assumere, pertanto, il ruolo organizzativo del Servizio in coerenza con le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Le attività principali del Coordinatore Pedagogico si sostanziano in:

- presa in carico delle situazioni segnalate dal Servizio Sociale del Comune;

- programmazione e organizzazione delle attività degli educatori;
- collaborazione all'interno dell'equipe per la redazione del progetto educativo;
- individuazione, in collaborazione con il servizio sociale e lo psicologo, dell'educatore più idoneo a realizzare l'intervento progettato, sulla base delle esigenze individuate;
- monitoraggio degli interventi con verifica dell'efficacia e apporto di eventuali modifiche in relazione all'evolversi del bisogno del minore e della famiglia;
- stesura di relazioni quando la situazione lo richiede, sull'andamento del percorso di ciascun minore in carico;
- stesura di relazione con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) e comunque quando la situazione lo richiede, sull'andamento generale dei servizi oggetto del presente appalto;
- collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, il Centro per le Famiglie, con le agenzie educative del territorio e i servizi sanitari territoriali, nella proposta e attivazione di specifici progetti di intervento di prevenzione del disagio e di individuazione precoce di eventuali problematiche nella fascia minorile e giovanile;
- partecipazione agli incontri e alle riunioni con i docenti delle scuole inerenti i servizi oggetto del presente appalto;
- programmazione ed organizzazione di attività educative, di animazione culturale, organizzazione del tempo libero e attività di prevenzione e recupero sociale rivolte al singolo minore e/o al gruppo con l'ausilio degli altri operatori e in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune.

Il Coordinatore pedagogico dovrà partecipare agli incontri presso le scuole per la definizione del progetto educativo.

Il Coordinatore Pedagogico dovrà, inoltre:

- verificare l'operato del personale educativo, curare la documentazione da trasmettere ai servizi sociali comunali e all'Ufficio di Piano, riferire agli operatori sociali dei comuni in merito alla esigenza dell'acquisto di eventuale materiale che si rendesse necessario per l'espletamento dei servizi;
- assicurare la disponibilità anche telefonica in orari e giorni prestabiliti o previo accordo con i servizi sociali;
- curare le comunicazioni con le famiglie relativamente a: avvio servizio, orari, giorni, eventuali sospensioni e interruzioni del medesimo, incontri e riunioni di verifica ecc.;
- adottare tutti i provvedimenti per la concreta esecuzione delle prestazioni esplicitate nel progetto educativo individuale;
- organizzare le riunioni d'equipe.

#### Consulente Psicologo

Si occuperà della

- supervisione agli educatori nella fase di attuazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo individuale;
- osservazione delle dinamiche di gruppo in classe e dei singoli alunni;
- collaborazione con il Servizio Sociale professionale e il Centro per le Famiglie, con le agenzie educative del territorio (scuola, ludoteca, centro di aggregazione, ecc...) e i servizi sanitari specialistici territoriali, nella proposta e attivazione di specifici progetti di intervento di prevenzione del disagio e di individuazione precoce di eventuali problematiche nella fascia minori e giovani;

- collaborazione nella predisposizione di incontri e riunioni con i docenti delle scuole inerenti i servizi oggetto del presente appalto;
- stesura di relazione semestrale, in collaborazione con il coordinatore pedagogico, sull'andamento del servizio e quando richiesto dal servizio sociale comunale su particolari percorsi psico-educativi realizzati a favore dei minori;
- se ritiene necessaria la presa in carico del nucleo familiare o del singolo minore, in accordo con il Coordinatore Pedagogico, effettua l'invio ai servizi specialistici e/o al Centro per le Famiglie del Marghine.

#### Educatori:

Il lavoro dell'educatore si esplica attraverso rapporti diretti con i minori e le loro famiglie alla ricerca delle risorse, interne, ambientali e istituzionali, che consentano di ristabilire condizioni adeguate di vita e di esperienze. Il ruolo delicato dell'educatore consiste dunque nell'accompagnare il minore in alcune esperienze fondamentali del suo percorso educativo. L'esperienza positiva di relazione è quindi la prima fondamentale leva a disposizione dell'educatore per introdurre il ragazzo ad altri rapporti, quali, ad esempio, quelli che può instaurare a scuola o negli altri contesti di vita. In particolare l'attività dell'educatore professionale deve essere caratterizzata da un preciso fine educativo collegato al progetto di vita del minore, in base alle seguenti modalità:

- conoscere e comprendere i nuovi linguaggi e valori che maturano all'interno dei gruppi giovanili al fine di poter formulare proposte il più possibile rispondenti alle reali esigenze dei minori;
- operare con particolare attenzione nei luoghi di vita dei minori (famiglie, gruppo dei pari, tempo libero) dove si evidenziano i problemi e dove si devono attivare risorse per superarli.

Tutti gli interventi devono essere svolti sulla base di un piano di lavoro professionale, pensato e gestito dall'educatore, come parte di un progetto più generale elaborato in collaborazione con le altre figure professionali presenti nel servizio o facenti parte della vita del minore e dalla famiglia (scuola, servizi sociali e sanitari, ecc.), con cui vengono stabilite le competenze di ciascuno in relazione agli obiettivi da raggiungere.

In particolare, sarà cura degli educatori:

- costruire una relazione positiva con il minore e la sua famiglia al fine di accompagnarli nel percorso educativo, favorendo esperienze utili nel loro percorso di vita;
- cogliere le potenzialità e le risorse del minore, della famiglia e dell'ambiente per indurre un cambiamento positivo;
- facilitare la relazione tra i genitori e i figli;
- predisporre il PEI e realizzare il progetto educativo affiancando il minore nella quotidianità, aiutandolo a trovare possibili soluzioni ai problemi che possono insorgere;
- conoscere, attivare e promuovere tutte le risorse disponibili nel territorio per facilitare canali di comunicazione;
- predisporre la programmazione e le relazioni di verifica con cadenza trimestrale e comunque quando la situazione lo richiede sull'andamento del percorso socio – educativo dei minori in carico.

L'assegnazione dei casi agli educatori verrà effettuata a seguito di valutazione congiunta tra il servizio sociale, il Coordinatore Pedagogico e lo Psicologo.

#### Ludotecario/animatore

L'attività svolta dai ludotecari/animatori riguarderà, a titolo esemplificativo:

- la programmazione e realizzazione di attività di animazione con autonome capacità propositive, organizzative e innovative;
- la gestione del gruppo dei minori;
- la conduzione di attività laboratoriali di tipo espressivo e creativo;
- l'animazione tematica con o senza strumenti ludici;
- l'organizzazione di occasioni di incontro attraverso iniziative quali mostre di piccoli manufatti, spettacoli, feste, escursioni, prevedendo anche il coinvolgimento dei genitori.
- stesura a cadenza trimestrale di una programmazione contenente la proposta delle attività da realizzare e verifica di quelle svolte nel trimestre precedente;
- predisposizione di relazione con scadenza semestrale e comunque quando la situazione lo richiede, sull'andamento generale dei servizi oggetto del presente appalto

#### **ART. 69 - FORMAZIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLI**

La garanzia della continuità e della formazione professionale del personale impiegato nei servizi descritti nei precedenti articoli sono ritenuti elementi qualitativi di particolare rilevanza. Alla Ditta aggiudicataria è richiesto di assicurare, con cadenza annuale, l'aggiornamento del proprio personale mediante la partecipazione a corsi di formazione professionale. L'Ufficio di Piano esercita sull'aggiudicataria le proprie funzioni di indirizzo e controllo attraverso il suo Responsabile. Tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'aggiudicataria sarà responsabile del conseguimento dei risultati ad esso assegnati nell'ambito del rapporto contrattuale, meglio regolamentato dal presente Capitolato.

Il riscontro sull'attività svolta verrà effettuata sulla base delle schede mensili riepilogative a corredo della fattura per gli opportuni controlli, indispensabili per la liquidazione delle spettanze dovute, da consegnare all'Ufficio di Piano.

#### **ART. 70 - MONTE ORE**

Il monte ore individuato per i servizi, come previsto nelle tabelle inserite nel presente capitolato per ciascuna prestazione, è presunto poiché potrà subire variazioni in relazione alle diverse esigenze di servizio o per variazioni inerenti i vari finanziamenti.

Il monte ore degli educatori è inoltre comprensivo delle ore di programmazione, per i comuni che le hanno previste, e verrà concordato con il servizio sociale di ogni singolo Comune a seconda delle esigenze.

#### **ART. 71 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E INTERAZIONI ORGANIZZATIVE CORRELATE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Il PLUS mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per garantire unitarietà e qualità degli interventi; i singoli Comuni, attraverso i servizi sociali, assicurano la presa in carico dei minori e delle loro famiglie, collaborando alla verifica degli interventi. Si indicano di seguito gli adempimenti a carico dei Servizi sociali comunali e del PLUS.

##### Al PLUS compete:

- a) la valutazione iniziale, periodica e finale dei servizi;
- b) la verifica degli interventi, sia in termini di corretta esecuzione del contratto che di esito delle attività.

##### Ai Servizi comunali spetta:

- a) l'analisi della domanda riferita ai singoli servizi;
- b) la valutazione iniziale, periodica e finale dei casi assegnati;
- c) la determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;

- d) la verifica degli interventi, sia in termini di corretta esecuzione delle attività previste dal contratto, che di esito degli interventi individuali e/o familiari;
- e) le decisioni in merito alle prestazioni con riferimento agli utenti (eventuale interruzione o sospensione, modifiche, ecc.).

Il PLUS per le prestazioni A e C, i servizi sociali per la prestazione B svolgono le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con la ditta aggiudicataria e/o i suoi operatori.

La Ditta affidataria può fornire al committente ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo-progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

#### **ART. 72 – DUVRI**

Non sussistono rischi da interferenza da intraprendere misure di prevenzione e protezione e relativi costi.